

LEGGE DI BILANCIO 2025 PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO

**DOTT. PIETRO MAUGERI
CONSULENZA E DIRITTO DEL LAVORO**

ARGOMENTI TRATTATI

Cessazione Esonero contributivo per i dipendenti

Decontribuzione lavoratrici madri

Riduzione cuneo fiscale lavoratori dipendenti IRPEF 2025

Fringe Benefit

Premi di produttività

Decontribuzione Sud

Tracciabilità spese di trasferta

Proroga maxi deduzione fiscale

Cessazione Esonero contributivo

Cessazione al 31/12/2024 dell'esonero contributivo sulla quota di contributi a carico dei dipendenti che era pari al 7% per i dipendenti con imponibile previdenziale mensile non superiore ad € 1.923,00 ed al 6% per i dipendenti con imponibile previdenziale mensile non superiore ad € 2.692,00.

Non essendo stata inserita nella Legge di Bilancio 2025 la proroga del predetto esonero contributivo, a decorrere dalle buste paga di competenza “Gennaio 2025” lo stesso non sarà più applicato, con conseguente aumento delle trattenute previdenziali in busta paga e riduzione del netto (circa 80-120 euro netti in meno a secondo dell'imponibile considerato).

Riduzione cuneo fiscale lavoratori dipendenti: decontribuzione lavoratrici con figli

Prorogato l'esonero contributivo, che diviene però parziale, in favore delle lavoratrici **madri**.

Per gli anni 2025 e 2026 l'esonero è riconosciuto **alle lavoratrici madri di 2 o più figli** con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico), fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Dal 2027, per le madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

L'esonero è riconosciuto a condizione che il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore a 40.000 euro annui

Imposta sul reddito delle persone fisiche: IRPEF 2025

Per il periodo d'imposta 2025, ai fini IRPEF vengono confermate e rese strutturali tre scaglioni di reddito con applicazione delle seguenti aliquote d'imposta:

- 23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;
- 35%, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

Riduzione Cuneo Fiscale

Viene introdotto un meccanismo di **riduzione del cuneo fiscale a carico dei lavoratori dipendenti** (esclusi rapporti di lavoro domestico), che compensa in buona parte la decontribuzione non più in vigore,

Per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo **non superiore ai 20.000 euro** è riconosciuta **una indennità fiscale** che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente le seguenti percentuali:

- 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro;
- 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Per i lavoratori titolari di reddito complessivo **superiore ai 20.000 euro** è riconosciuta **un'ulteriore detrazione** dell'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, pari:

- **a 1.000 euro**, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- **al prodotto** tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

Le somme erogate dal sostituto di imposta verranno recuperate nel modello F24.

Fringe benefit

Confermata per il triennio 2025-2027 l'esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente dei c.d. **fringe benefits** fino a **1000 euro** per la generalità dei dipendenti e fino a **2.000 euro** per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio o adottivi o affidati).

Vi rientrano il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti dal datore di lavoro, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell'energia elettrica e del gas, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Fringe benefit

Per i nuovi assunti a tempo indeterminato nell'anno 2025 titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell'anno precedente l'assunzione a 35.000 euro e **che abbiano trasferito la residenza nel comune di lavoro** a più di 100 chilometri dal luogo di precedente residenza, per i primi 2 anni dalla assunzione non concorrono alla formazione del reddito ai fini fiscali le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti neo assunti entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

Si segnala la modifica la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli aziendali di nuova immatricolazione, prevedendo che concorre alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km (calcolato sulla base del costo chilometrico convenzionale).

Tale percentuale è ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria oppure al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Premi produttività

Prorogata sino al 2027 la riduzione al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati dal datore di lavoro ai dipendenti, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro annui. La riduzione vale esclusivamente per i titolari di reddito di lavoro dipendente di non superiore ad euro 80.000 nell'anno precedente l'erogazione del premio previsto dal contratto aziendale o territoriale.

Le somme e i valori per i quali può applicarsi l'imposta sostitutiva devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'art. 51 del D.Lgs art.51 del D.Lgs. 81/2015 (contrattazione di 2° livello).

Decontribuzione Sud

L'esonero contributivo che ha favorito occupazione in questi anni diventa differenziato in base al dato occupazionale del datore di lavoro.

Ai datori di lavoro privati (esclusi settore agricolo e lavoro domestico) aventi organico **non superiore a 250 dipendenti** è riconosciuto per il periodo dal 2025 al 2029 un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi Inail, per i lavoratori a tempo indeterminato occupati nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna,

L'esonero per tali datori di lavoro è riconosciuto **per l'anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità**, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024.

La misura percentuale dell'esonero diminuisce per gli anni a seguire, sino ad arrivare al 15%.

Decontribuzione Sud

Per i datori di lavoro privati **con oltre 250 dipendenti** è previsto l'ulteriore requisito che il datore di lavoro possa attestare, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale, rispetto all'anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Per tali datori di lavoro l'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ed è sospesa fino alla data di decisione.

Per entrambe le categorie di aziende, il godimento dell'incentivo è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi (es. regolarità del DURC, rispetto della normativa in materia di lavoro e di collocamento obbligatorio dei disabili).

Tracciabilità spese di trasferta

Le spese di trasferta e rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto dei lavoratori dipendenti saranno fiscalmente deducibili esclusivamente se effettuate tramite strumenti di pagamento tracciabili (carte di credito o debito, bonifici, assegni bancari o circolari).

La mancata tracciabilità dei pagamenti determina la non deducibilità delle somme per il datore di lavoro e l'assoggettamento ad imposizione fiscale e previdenziale delle stesse per il dipendente all'atto dell'erogazione in busta paga.

Nuove assunzioni: proroga maxi deduzione fiscale

Prorogata per gli anni 2025, 2026 e 2027 la maxi deduzione fiscale del costo del lavoro prevista dal D.Lgs. n. 216/2023 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato che determinino incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei periodi d'imposta rispetto al precedente.

La misura si rivolge ai datori di lavoro titolari di reddito d'impresa esercenti attività imprenditoriale, arti e professioni (esclusi datori di lavoro domestico e gli imprenditori agricoli). La maggiorazione percentuale del costo del lavoro ammesso in deduzione è del 20% per tutte le assunzioni a tempo indeterminato e del 30% per chi assume lavoratori c.d. “svantaggiati”.

Grazie

Dott. Pietro Maugeri
Commercialista
p.maugeri@studioscacciante.it
+39 3479241407

CATANIA

Viale Vittorio Veneto, 243 - 95127
Tel. +39 095 7164077

STUDIO SCACCIANTE & ASSOCIATI

P.IVA 04148630876
info@studioscacciante.it
www.studioscacciante.it

MILANO

Piazzale Luigi Cadorna, 13 - 20123
Tel. +39 02 993 10 274